


MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Alert

Decreto correttivo della riforma fiscale:
principali novità

22 dicembre 2025

Decreto correttivo della riforma fiscale: principali novità

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2025, n. 294, del decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n. 192, sono state previste disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e i imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Di seguito l'esame delle principali novità.

Disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche

Trattamento fiscale dei familiari a carico (art. 1)

Intervenendo sul dettato del comma 4-ter, dell'articolo 12 del TUIR, relativo alle detrazioni IRPEF per carichi familiari, viene stabilito che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:

- **il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;**
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affilati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell'articolo 433 del Codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In altre parole, sarà possibile riportare in dichiarazione gli sconti sostenuti per familiari a carico purché conviventi o che percepiscono assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, si prevede che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all'articolo 12, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti di legge, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Tali modifiche trovano si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, già con effetto dal 2025.

Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente (art. 2)

In materia di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, viene modificato l'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR, al fine di coordinare il tenore letterale della norma con le più recenti disposizioni che hanno introdotto incentivi per il posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione.

Con la legge di bilancio 2025 è stato previsto che i lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per la pensione anticipata, possono rinunciare all'accreditivo contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Tanto detto, sono sorti dubbi sull'applicabilità di tale previsione anche alle somme corrisposte ai lavoratori - in misura corrispondente alle quote di contribuzione a carico del lavoratore - iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Di conseguenza, è stata modificata la norma fiscale con l'inserimento di un riferimento anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Disposizioni in materia di reddito d'impresa

Modifiche alle disposizioni riguardanti l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili (art. 3)

Intervenendo sull'articolo 83, comma 1, del TUIR, viene **esteso il perimetro** applicativo della derivazione rafforzata anche alle microimprese che **optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata**.

La norma prevede una decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, e quindi dal periodo d'imposta 2025 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

A seguito di questa modifica, resteranno in derivazione fiscale semplice soltanto le microimprese che redigono il bilancio in base all'articolo 2435-ter del Codice civile.

Inoltre, si sostituisce la formulazione del comma 1-bis del medesimo articolo 83, confermando che a seguito dell'estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese che rinunciano alla semplificazione nella redazione del bilancio, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel suddetto comma 1-bis.

Infine, l'ambito applicativo di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento viene esteso anche alle operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili e non più come finora previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. g) del DLgs n. 192/2024, alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Tale modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, e quindi dal 2025 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili (art. 4)

Si interviene sull'articolo 83 del TUIR, modificando il trattamento fiscale della correzione degli errori

contabili, nell'ottica del processo di avvicinamento tra valori fiscali e civili.

In primo luogo, si interviene sull'ambito soggettivo di applicazione prevedendo che la disciplina semplificata si applichi esclusivamente ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Tale restrizione esclude, quindi, le imprese che, pur potendo optare per la revisione, non vi siano tenute per legge.

La relazione illustrativa chiarisce che la disciplina si applica anche alle microimprese, ma solo qualora venga rispettato un doppio requisito:

- rinuncia alle semplificazioni di bilancio (derivazione rafforzata) e
- assoggettamento obbligatorio a revisione legale.

La nuova disposizione si applica esclusivamente agli errori contabili non rilevanti; per gli errori qualificati come "rilevanti" dai principi contabili, resta ferma la necessità di presentare dichiarazione integrativa.

Viene previsto che la correzione assume rilievo fiscale se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso e, in ogni caso, la correzione deve avvenire prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche.

Nel caso di errori i cui effetti si riflettano su più annualità, l'avvio di un accertamento su un singolo periodo d'imposta inibisce l'efficacia della correzione contabile anche per i periodi successivi collegati, rendendo necessaria la via ordinaria della dichiarazione integrativa.

L'articolo 4, commi 2 e 3, del DLgs n. 192/2024, estende la disciplina anche ai fini IRAP, ma con una specifica clausola di salvaguardia: la correzione non assume rilievo se il valore della produzione netta è negativo nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso o in quello in cui viene corretto. Questa limitazione mira a evitare arbitraggi su esercizi in perdita, posto che la disciplina IRAP non prevede il riporto delle perdite.

Si segnala, inoltre, che stata ripristinata la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti derivanti da dichiarazioni integrative originate da errori contabili.

Le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025.

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 177, comma 2-ter (art. 5)

Viene fornita un'interpretazione autentica del comma 2-ter dell'articolo 177 del TUIR, stabilendo che, nel caso di conferimento di partecipazioni di minoranza di società holding, per l'applicazione del regime di realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2-ter, del TUIR, la prevalenza di percentuali sopra soglia del 20% si misura sul patrimonio netto delle partecipate e non sul valore contabile delle partecipazioni.

Il regime di realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni trova applicazione anche nel caso di conferimenti di «minoranza qualificata» (percentuali superiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale sociale) che hanno ad oggetto partecipazioni detenute in società che si qualificano come «holding», in base all'articolo 162-bis del TUR (società di partecipazione finanziaria e non finanziaria).

La norma di interpretazione autentica dispone che, ai fini del calcolo della soglia di qualificazione:

- si devono considerare solo le partecipazioni possedute direttamente dalla holding e le partecipazioni indirette detenute tramite società controllate, che a loro volta sono qualificabili come subholding;
- la prevalenza quantificativa delle società partecipate con riferimento alle quali sono superate le soglie percentuali di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR deve intendersi verificata se il valore complessivo delle partecipazioni per le quali sussistono le predette soglie, calcolato tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, rappresenta più della metà del patrimonio netto contabile delle partecipate oggetto di verifica.

Modifiche alla disciplina della scissione mediante scorporo (art. 6)

Viene modificata la formulazione dell'articolo 173 del TUIR, inserendo il nuovo comma 15-ter.1, al fine di tenere conto delle modifiche apportate nel 2025 all'articolo 2506.1 del Codice civile, dal DLgs n. 88/2025, in applicazione delle quali è possibile che una società - mediante un'operazione di scissione con scorporo - assegni l'intero suo patrimonio o parte di esso oltre che ad una società di nuova costituzione anche ad una società preesistente.

In primo luogo, viene stabilito che la disciplina delle scissioni per scorporo si applica anche alle scissioni mediante scorporo con beneficiarie preesistenti, ivi compresa la neutralità fiscale, restando tuttavia ferma, per queste ultime, l'applicazione delle limitazioni di cui al comma 10 dell'articolo 173 del TUIR in presenza di perdite fiscali.

Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti, sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo.

Quanto alla decorrenza delle norme sulle scissioni con scorporo, le nuove disposizioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DLgs n. 192/2024 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.

È stata, inoltre, razionalizzata la disciplina delle scissioni mediante scorporo aventi a oggetto le stabili organizzazioni (o parti di esse) di società non residenti; a tal fine è abrogata la lettera g) del comma 15-ter, i cui contenuti, integrati, sono traslati nel nuovo comma 15-ter.2 dell'articolo 173 del TUIR.

La fattispecie resta la medesima ossia quella di una società estera, residente in un Paese UE o aderente allo SEE con cui l'Italia abbia stipulato un accordo

che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che proceda con lo scorporo della propria stabile organizzazione o ramo d'azienda assegnandolo ad una società beneficiaria residente nel territorio dello Stato.

La norma distingue il caso in cui le partecipazioni assegnate alla scissa rientrino o meno nel patrimonio della stabile organizzazione in Italia della società residente.

Nel caso in cui la partecipazione è mantenuta nel patrimonio della stabile organizzazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-ter o 15-ter.1, a seconda che la società residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la società scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della società scissa.

Se invece la partecipazione non è mantenuta nel patrimonio della stabile organizzazione si applicano le disposizioni generiche della scissione (ad eccezione di quelle relative al concambio e alla retrodatazione) e rispettivamente quelle relative al caso di beneficiaria neocostituita o al caso di beneficiaria preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la società scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della società scissa.

La società scissa non residente assume quale valore delle partecipazioni ricevute un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del Codice civile.

All'incremento del patrimonio netto della società beneficiaria derivante dalla scissione che non è utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5 del TUIR.

Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Modifiche all'art. 4 del DLgs n. 209/2023 – Aiuti Stato (art. 8)

Si modifica la disposizione quadro in materia di incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato. Nello specifico, viene stabilito che, nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato le misure di natura fiscale che presentano i requisiti di cui all'art. 107 del Trattato sono riconosciuti esclusivamente alle condizioni individuate dalla disposizione.

Global minimum tax (art. 9)

Si apportano diverse modifiche alla disciplina della global minimum tax con riferimento al calcolo dell'imposizione integrativa dovuta per un Paese, al fine di giungere ad un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali, secondo un approccio definito in ambito OCSE.

Sono introdotte nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e previste novità in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite.

Per quanto riguarda le sanzioni, si stabilisce che, in caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi, si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro, mentre in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecunaria da 10 a 50 mila euro. Le modifiche trovano applicazione dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.

Sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia (art. 10)

Viene previsto che, se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con

pari decorrenza. La sospensione è comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel periodo di sospensione, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione è eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 165 del TUIR.

Si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni è sospesa sino al termine della sospensione della convenzione ad opera della controparte.

Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Tali previsioni non si applicano nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.

Disposizioni in materia di basi imponibili dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro

Rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro (art. 11)

Si modifica la disciplina della determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro.

In particolare, si stabilisce che il prospetto dei coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore della rendita o pensione vitalizia e dell'usufrutto a vita ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di successione, sono variati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Inoltre, per l'imposta di registro si interviene sulla determinazione del prospetto dei coefficienti allegato al DPR n. 131/1986, da utilizzare per il calcolo del valore della rendita o pensione vitalizia e dell'usufrutto a vita ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro.

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo

Adeguamento delle disposizioni che richiamano l'interpello probatorio (art. 12)

Nell'ambito delle disposizioni che prevedono la possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, il riferimento all'articolo 11, comma 1, lett. b), della Legge n. 212/2000, viene sostituito con la lett. e) dello stesso articolo, nel quale è confluita la relativa disciplina.

A titolo esemplificativo, rientrano tra le disposizioni che ammettono la presentazione di un interpello probatorio, per i soggetti legittimati, quelle riguardanti la disciplina dei dividendi di fonte estera (art. 47-bis del TUIR), delle società non operative (art. 30 della L. 724/94) e dei costi black list (art. 110, commi 9-bis e 9-ter del TUIR).

Il coordinamento normativo è effettuato anche nell'ambito della disciplina del gruppo IVA (art. 70-ter, comma 5, del DPR 633/72), con riferimento alla quale si prevede però che non si applicino le limitazioni soggettive dell'articolo 11, comma 2, della Legge n. 212/2000 (il quale ammette tale facoltà solo per i soggetti in adempimento collaborativo e per i soggetti che presentano istanza di interpello sui nuovi investimenti). Viene altresì sostituito il riferimento all'art. 11, comma 1, lett. b), della Legge n. 212/2000 contenuto nell'articolo 24-bis del TUIR (regime dei neoresidenti con il riferimento all'interpello introdotto per tale agevolazione, recato dall'art. 11 comma 1 lett. f) della L. 212/2000).

Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (art. 13)

Sono apportate alcune modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti (Legge n. 212/2000), quali:

- ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, a seguito della comunicazione dello schema di atto, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la richiesta di accesso agli atti è assegnato un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni;
- le ipotesi di autotutela obbligatoria già previste per gli atti impositivi si estendono anche agli atti sanzionatori;
- con l'eliminazione della parola "privati", si rimuove una possibile condizione di incertezza interpretativa in ordine

- all'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di consulenza giuridica;
- nei casi di utilizzo del servizio di consultazione semplificata, l'istanza di interpello è inammissibile se la banca dati non informa il contribuente della possibilità di presentare l'interpello medesimo sempreché il contribuente non sia in grado di dimostrare che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo;
- la presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari odi ricavi e della tipologia d'interpello presentata.

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo (art. 14)

Viene introdotta una disciplina transitoria per le istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025.

Al riguardo, si ricorda che l'ammissione al regime è subordinata alla verifica del possesso, da parte del contribuente aderente, della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La certificazione è rilasciata da professionisti indipendenti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili.

Considerato che i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione necessaria all'iscrizione del suddetto elenco non stati ancora completati dai rispettivi ordini professionali, si è reso necessario prevedere una disciplina transitoria per permettere alle imprese che hanno presentato istanza nei periodi di imposta 2024 e 2025 di poter

accedere all'istituto, a condizione che la certificazione venga prodotta entro un congruo termine.

A tali fini, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle Entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione.

In tali casi, la certificazione dovrà, comunque, essere prodotta entro e non oltre il termine del 30 settembre 2026, pena l'esclusione dal regime.

Disposizioni in materia di riscossione

Modalità di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali della riscossione (art. 15)

Viene modificata la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del DLgs n. 112/1999 – che regola la nomina, la revoca e l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione. In particolare, il novellato articolo 42 prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell'agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione.

La novella inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l'abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell'ufficiale da parte del concessionario. Quanto all'articolo 43 del DLgs n. 112/1999, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l'attuale competenza territoriale dell'agente della riscossione.

Riguardo alla revoca dell'agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.

Disposizioni in materia doganale e di accise

Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale e di accise (art. 16 - 17)

Si modificano alcune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Viene previsto che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell'illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione.

Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per le accise, tra le novità si segnalano le seguenti:

- sono soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale anche coloro che acquistano, per uso proprio, gas naturale confezionato in bombole o altro recipiente da soggetti fornitori nazionali;
- è introdotto un sistema semplificato per il versamento dell'accisa per i gestori delle reti di gasdotti nazionali che chiedono di essere riconosciuti come soggetti obbligati.

Modifiche ai TU sanzioni tributarie, amministrative e penali; tributi erariali minori e giustizia tributaria; versamenti e riscossioni e imposta di registro

TU sanzioni tributarie, amministrative e penali (DLgs n. 173/2024)

Viene integrato il DLgs n. 173/2024 con l'articolo 14-bis, introducendo un ravvedimento speciale. Se i sostituti d'imposta o gli intermediari omettono ritenute/imposte sostitutive su redditi di capitale/diversi, possono sanare l'omissione. La sanzione in questi casi è ridotta a un decimo del minimo, a condizione che:

- il versamento dell'importo dovuto, maggiorato di interessi legali, avvenga prima della dichiarazione;
- la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziate attività di accertamento;
- il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

Testo unico dei tributi erariali minori (DLgs n. 174/2024)

Viene integrato l'articolo 2, comma 8, del DLgs n. 174/2024, introducendo una deroga specifica per la Regione Siciliana. Le disposizioni relative all'imposta sulle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile auto (esclusi i ciclomotori), che si applicano su tutto il territorio nazionale, non si applicano alla Regione Siciliana. Tale modifica rappresenta un necessario adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 97 del 2013, la quale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale di una precedente norma (art. 4, comma 2, D.L. n. 16/2012) nella parte in cui si applicava alla Regione Siciliana, conformando così il testo vigente al dettato del Giudice della legge.

Testo unico della Giustizia Tributaria (DLgs n. 175/2024)

Viene modificato il D.Lgs. n. 175/2024 su tre punti principali, per adeguare la normativa a recenti sentenze della Corte Costituzionale.

- **Competenza territoriale (art. 48, comma 1):** la competenza per le controversie contro gli enti impositori e gli agenti della riscossione rimane presso la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado nella cui circoscrizione hanno sede. Per le controversie contro i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, la competenza passa invece alla CGT nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore, e non più quella dell'agente. Questa modifica si conforma alla sentenza della Corte Cost. n. 44/2016.
- **Produzione documentale in appello (art. 112, comma 3):** eliminato il divieto di depositare in appello le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere rilevanti per la legittimità della sottoscrizione degli atti in ottemperanza alla sentenza Corte Cost. n. 36/2025.
- **Abrogazione (art. 130, comma 1):** viene abrogata la disposizione che abrogava il comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 198/2022, con l'effetto di mantenere in vigore la proroga di due anni dei termini relativi alla cessazione della qualifica di agente della riscossione per i soggetti iscritti all'albo.

Testo unico versamenti e riscossione (DLgs n. 33/2025)

Sono introdotte modifiche di coordinamento e adeguamento giurisprudenziale senza effetti finanziari.

- **Obblighi del committente (art. 7, co. 1):** corretto un rinvio interno, sostituendo gli articoli 34 e 35 con i corretti articoli 33 e 34 nel richiamo alle deleghe di pagamento delle ritenute che i committenti devono richiedere a imprese appaltatrici/subappaltatrici in contratti con prevalente utilizzo di manodopera.
- **Termini di versamento (art. 32, co. 1, lett. a)** le eccezioni al termine per il versamento diretto delle ritenute si applicano ai compensi corrisposti a partire da gennaio 2024, riproducendo il contenuto di una norma precedentemente abrogata.
- **Premi Sportivi (art. 45, co. 9):** abrogata la disposizione che esentava da ritenuta le somme fino a 300 euro versate come premio agli atleti dilettanti (per il periodo 29/02/2024-31/12/2024),

in quanto la previsione ha esaurito la sua efficacia temporale.

- **Notifica ricorsi (art. 131 e 136):** per i ricorsi contro l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali e per le opposizioni alle entrate non tributarie, si precisa che la notifica all'ente impositore deve avvenire presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, adeguando il testo a recenti leggi.
- **Opposizioni esecutive tributarie (art. 154, co. 1, lett. a):** l'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) viene ampliata. Sono ora ammesse le opposizioni che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'intimazione ad adempiere, recependo la Sentenza C. Cost. n. 114/2018. Vengono inoltre effettuate rettifiche all'articolo 241, comma 1, relative ad abrogazioni precedenti per allineare i riferimenti normativi.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |